

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 142
Bellinzona, 3 giugno

25/2016

Decreto del Consiglio di Stato del 17 febbraio 2016 che proroga la validità dei Decreti del Consiglio di Stato del 17 aprile 2013 e del 29 aprile 2015 relativi al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCLD) e conferisce l'obbligatorietà generale alla modifica della Convenzione salariale fino al 30 giugno 2018

(del 17 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 28 luglio 1998 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)(CCLD);

il Decreto del Consiglio di Stato del 29 aprile 2015 che proroga, rispettivamente rimette in vigore fino al 30 giugno 2016 il conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)(CCLD) di cui al Decreto del Consiglio di Stato del 17 aprile 2013, e che conferisce l'obbligatorietà generale alle modifiche della Convenzione salariale;

vista la domanda 1° dicembre 2015, completata con scritto del 10 dicembre 2015, intesa a prorogare la validità dei Decreti del Consiglio di Stato del 17 aprile 2013 e del 29 aprile 2015 relativi al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)(CCLD) fino al 30 giugno 2018, e ad ottenere il conferimento dell'obbligatorietà generale alla modifica della Convenzione salariale;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 6/2016 del 22 gennaio 2016 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 19 del 28 gennaio 2016;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempite le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

– la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;

– la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;
su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia

decreta:

1. La domanda di proroga della validità dei Decreti del Consiglio di Stato del 17 aprile 2013 e del 29 aprile 2015 relativi al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)(CCLD) e di conferimento dell'obbligatorietà generale alla modifica della Convenzione salariale fino al 30 giugno 2018, è accolta.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni evidenziate in grassetto di cui all'allegato al presente decreto governativo.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d'ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia)(CCLD).
5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili agli uffici che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2018.
8. Comunicazione:
 - alla Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch);
 - all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml@ti.ch).

Bellinzona, 17 febbraio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 20 maggio 2016.

*Allegato***Convenzione salariale** (dal 1° gennaio 2016)

Il disegnatore ha diritto ai seguenti stipendi minimi annuali:

Nel 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica	fr. 46'853.-
Nel 2° anno	fr. 48'679.-
Nel 3° anno	fr. 54'111.-
Nel 4° anno	fr. 59'567.-
Nel 5° anno	fr. 64'968.-

Apprendisti disegnatori

Gli apprendisti disegnatori hanno diritto alle seguenti retribuzioni annue:

Nel 1° anno di apprendistato	fr. 6'400.- *)
Nel 2° anno	fr. 9'228.-
Nel 3° anno	fr. 13'369.-
Nel 4° anno	fr. 17'510.-

***Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.**

Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità.

L'indice di adeguamento al rincaro viene fissato a punti 103.3 (fine ottobre 2014) con validità fino al 31 dicembre 2016.

Decreto del Consiglio di Stato del 22 marzo 2016 che proroga fino al 30 giugno 2017 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 1° aprile 2015 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA)

(del 22 marzo 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) fino al 31 dicembre 2006 e

il Decreto del Consiglio di Stato del 1° aprile 2015 che proroga fino al 30 giugno 2016 la validità dei Decreti del Consiglio di Stato del 12 giugno 2013 e del 17 dicembre 2013 che conferiscono il carattere obbligatorio generale ad alcune disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA);

vista la domanda 20 gennaio 2016 delle parti contraenti, intesa a ottenere la proroga del succitato Decreto del Consiglio di Stato del 1° aprile 2015 fino al 30 giugno 2017;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 16/2016 del 26 febbraio 2016 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 45 del 4 marzo 2016;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

– la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;